

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

il Parlamento debba provvedere ai bisogni di due importantissime provincie.

L'ultimo dei progetti, dopo la discussione che ebbe luogo in Senato, ne ottenne l'approvazione, preceduta da una dotta ed ampia relazione di uno dei più eletti ornamenti della magistratura italiana, del senatore Miraglia.

Ora la vostra Commissione, benchè in essa si fossero manifestate tre diverse tendenze, le quali rappresentavano le pretensioni estreme dello Stato, dei comuni e dei privati possessori, pure finì per accordarsi in un'opinione di conciliazione, e per adagiarsi sostanzialmente sopra il sistema che era stato adottato dal Senato, introducendovi soltanto alcuni miglioramenti importanti, ma di ordine secondario, che non turbano e non offendono l'organica essenza del sistema Senatorio.

Io credo perciò che se la Camera, avendo presa conoscenza del lavoro della sua Commissione, farà buon viso agli articoli da essa proposti, che quasi tutti sono una riproduzione degli articoli già approvati dal Senato con gli accennati miglioramenti secondari, noi potremo augurarci che in questo scorcio di Sessione potrà questo disegno di legge ritornare al Senato, e venirne approvato, e così verrà infine a promulgarsi una legge che provvederà allo stato della Sila, stato, o signori, lagrimevolissimo, di cui non potete formarvi un'adeguata idea. Sarà questa legge che non solo, per dir così, creerà in quelle provincie la proprietà ed il credito, dappoichè nè proprietà, nè credito possono esistere dove non esiste sicurezza dei diritti e dei possedimenti, ma benanche introdurrà in quelle estreme regioni della penisola la sicurezza pubblica e la civiltà, estirpandovi ogni reliquia, ed i permanenti semi di quel brigantaggio, che tante volte ha devastato quelle generose e patriottiche contrade dell'Italia nostra.

Io dunque mi restringo a raccomandare all'approvazione della Camera il testo proposto dalla Commissione, e non intendo di prolungare una discussione, che credo inutile, quando non sorgono oppositori.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al demanio, non ostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrità, al demanio dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate al demanio dello Stato sono dichiarate

libere ed assolute proprietà dei loro possessori nei limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte.

« Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

(È approvato.)

« Art. 3. Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boschive, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali; purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari. »

**TOCCI (Della Giunta)** Qui una semplice aggiunta che è sempre di forma, non mai di sostanza, sulla quale non si crede rivivere. L'aggiunta che propongo ha per iscopo di mettere un termine alla facoltà che si lascia allo Stato di *sceglersi dalle terre demaniali* i 3500 ettari di bosco per uso di costruzioni navali. Quindi propongo che dopo le parole: « da scegliersi dal Governo, » si aggiungano le parole: « entro due anni dalla promulgazione della presente legge, » poichè altrimenti potrebbe rimanere indefinita e confusa la proprietà chi sa per quanti anni ancora, contro lo scopo che ci proponiamo di raggiungere con questa legge.

Sotto questo solo rispetto economico si proporrebbe questo emendamento che gli altri colleghi della Commissione, qui presenti, accettano; e che credo che anche l'onorevole ministro vorrà accettare.

Si direbbe adunque: « da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali entro due anni dalla promulgazione della presente legge, ecc. »

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, accetta?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Tocci, poichè altrimenti, lasciando un termine indefinito, potrebbesi prolungare lo stato d'incertezza. Vorrei anzi che si aggiungessero le parole: « al più tardi entro un termine di due anni dalla promulgazione della presente legge. »

Io credo che il Governo abbia già un lavoro preparato, nel quale si contiene il progetto di tali designazioni, ma è bene che la legge fissi un termine entro il quale la scelta debba essere fatta.

**PRESIDENTE** Dunque l'articolo 3 rimarrebbe così modificato:

« Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boschive, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al più tardi entro due